

**CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E OCCASIONALE  
DI LOCALI E/O ATTREZZATURE SCOLASTICHE**

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, tra le parti:

**TRA**

L'Istituto Tecnico – Settore Economico “P.F. Calvi” di Belluno (C.F. 8004230258), di seguito chiamato “Istituto”, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Prof.ssa Renata Dal Farra

**E**

L'Associazione/Ente

\_\_\_\_\_ con sede  
legale \_\_\_\_\_ nella persona del suo  
legale rappresentante \_\_\_\_\_  
di seguito chiamato “concessionario”, nato a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_, via  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_.

VISTO che è in facoltà della scuola disporre la concessione dei locali scolastici e delle attrezzature a terzi in virtù dell'art. 45 del Decreto n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.”

RICHIAMATO il Regolamento contenente i criteri per la concessione in uso temporaneo e occasionale dei locali scolastici, approvato dal consiglio d'istituto (delibera n. 81 del 13/12/2018)

PREMESSO che l'Associazione \_\_\_\_\_ ha richiesto la concessione dei locali scolastici per lo svolgimento delle proprie attività \_\_\_\_\_ e che la scuola è dotata di strutture idonee ed adeguate alle sopra descritte esigenze;

- che l'Associazione utilizzerebbe i locali in orario compatibile con le attività istituzionali della scuola;

Tanto premesso, tra le costituite parti si conviene quanto segue:

### **Art.1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto.

### **Art. 2 - Oggetto**

È concesso all'Associazione \_\_\_\_\_ l'uso dei locali \_\_\_\_\_ e delle attrezzature scolastiche fisse ivi allocate, nei giorni \_\_\_\_\_ e negli orari \_\_\_\_\_, per lo svolgimento di attività compatibili con la destinazione della scuola in ambito educativo, formativo, di promozione, sociale, culturale e civile.

Il concessionario dichiara e garantisce che i locali di cui all'oggetto sono considerati idonei all'esercizio dell'attività a cui saranno destinate, impegnandosi sin da ora a non destinarli a scopi differenti o contrari alla legge.

Il concessionario assume ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, tenendo nel contempo esente la Scuola e la Provincia dagli oneri economici derivanti.

La concessione è subordinata alla stipula, da parte del concessionario, di una polizza per la Responsabilità Civile con un Istituto Assicurativo.

### **Art. 3 – Modalità di concessione**

Il provvedimento di concessione può essere revocato in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica, in ogni caso la concessione non può avere durata superiore ai dodici mesi.

Non è consentito il rinnovo tacito.

L'utilizzo dei locali è riservato esclusivamente al richiedente e non è consentita la cessione ai soggetti terzi.

### **Art. 4 – Obblighi ed oneri a carico del concessionario**

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi.

Il concessionario è tenuto a:

- 1) indicare il nominativo del responsabile dell'utilizzo dei locali quale referente per l'istituzione scolastica;
- 2) osservare l'applicazione e il rispetto delle disposizioni previste per l'utilizzo dal presente regolamento;
- 3) lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire la normale ripresa delle attività precedentemente ivi svolte;
- 4) assumersi pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale per l'eventuale danno che dall'uso dei locali e delle attrezzature possono derivare a persone e cose, sottoscrivendo adeguata polizza assicurativa con istituto assicurativo che presenterà in copia all'Istituto scolastico ed esonerando la Provincia Ente proprietaria, il dirigente scolastico e il personale della scuola da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi;
- 5) rispettare le norme vigenti di sicurezza/antincendio e primo pronto soccorso prendendo visione del DVR e del piano di evacuazione pubblicato sul sito dell'Istituto al seguente indirizzo:  
<http://www.istitutocalvibelluno.gov.it/calvi/index.php/piano-sicurezza>.
- 6) prima dell'accesso all'uso dei locali scolastici e delle attrezzature, il concessionario e un dipendente della scuola, a ciò designato dal Dirigente scolastico, faranno constatare da apposito verbale lo stato dei locali e delle attrezzature medesime.
- 7) Eventuali anomalie alle strutture, agli impianti e/o arredi, saranno notificati con immediatezza al Dirigente scolastico da parte del concessionario, analoga procedura sarà eseguita dal personale della scuola.

#### **Art. 5 – Divieti**

È vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere, previa autorizzazione dell'istituzione scolastica.

È vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione attrezzi e quant'altro.

Qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'istituzione scolastica.

L'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità.

### **Art. 6 - Durata**

Il diritto di uso ha inizio il giorno \_\_\_\_\_, per la durata di \_\_\_\_\_, sicché avrà termine alle ore \_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_

Il bene in uso oggetto del presente contratto verrà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso.

Nell'ipotesi che non vengano rispettate le condizioni poste dal presente contratto, il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di revocare la concessione.

### **Art. 7 - Corrispettivo**

La costituzione del diritto d'uso è regolato dal versamento del corrispettivo di euro ..... (in cifre ed in lettere), che dovrà avvenire entro 10 giorni dall'utilizzo dei locali, sul conto corrente bancario intestato all'Istituto **IT 79 A 03069 11906 100000046006** presso Intesa Sanpaolo Piazza V. Emanuele II a Belluno.

### **Art. 8 - Clausola penale**

In caso di abusi da parte del concessionario nell'utilizzo dei locali oggetto del presente contratto, il Dirigente Scolastico, dopo aver verificato, accertato e quantificato i danni, sottopone la stima degli stessi al Consiglio d'istituto il quale approva e delibera di richiederne il risarcimento. Nel caso in cui concessionario non provveda spontaneamente alla copertura del danno, il Dirigente agirà nei modi di legge nei confronti delle persone indicate quali responsabili dell'utilizzo.

### **Art. 9 - Spese**

Le spese del presente contratto e tutte quelle accessorie e conseguenti, si convengono a carico del concessionario.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL CONCESSIONARIO**

---

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**  
**Prof.ssa Renata Dal Farra**